



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/1001/16/101/3/3/9 del 11/02/2016

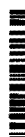


OGGETTO: Nuove disposizioni legislative in materia di circolazione stradale e di divieto di fumo in auto.

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME
TRENTO-BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
- AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA
POLIZIA STRADALE
LORO SEDI

e, per conoscenza:

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
ROMA





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI
FINANZA
ROMA
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E
DELLE COMUNICAZIONI
LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO
CESENA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

PREMESSA

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - Supplemento Ordinario n. 70 – in vigore dal 1° gennaio 2016 per la parte che qui interessa, ha apportato modifiche ad alcune disposizioni della disciplina della circolazione stradale, rispetto alle quali è opportuno fornire le prime disposizioni operative.

In particolare, gli interventi normativi del settore, contenuti nei commi 964, 597 e 653, riguardano, rispettivamente, l'art. 103 del C.d.S., in materia di adempimenti richiesti per la definitiva esportazione di veicoli, l'art. 201 C.d.S., per le procedure di notificazione degli accertamenti da remoto, e la legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di documentazione richiesta per il trasporto internazionale di cose. Relativamente a quest'ultima novità normativa si fa riserva di riferire con separata circolare dopo le necessarie intese con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 18.01.2016 è stato inoltre pubblicato il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, in vigore dal 2 febbraio 2016.

Tale provvedimento estende il divieto di fumare al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi, in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

1. Interventi sull'art. 103 C.d.S.

La modifica all'art. 103 C.d.S., contenuta nella legge di stabilità, introduce una nuova disciplina per la definitiva esportazione di un veicolo all'estero.

La formulazione della predetta novità normativa completa una serie di disposizioni amministrative adottate dall'ACI-PRA per ridurre i casi di elusione fiscale sui veicoli attraverso dichiarazioni fittizie di esportazione, per ultimo con la circolare n. 4202 del 3 luglio 2014. Tuttavia la sua articolata esposizione richiede l'emanazione di disposizioni esplicative ed attuative da parte del predetto ente, che si fa riserva di comunicare non appena emanate.

In caso di inadempimento di tale prescrizione, oltre ai profili fiscali correlati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dell'art. 103 C.d.S.

2. Ampliamento dei casi di accertamento da remoto delle violazioni

Con un intervento sul comma 1 bis dell'art. 201 C.d.S., sono state aggiunte alcune nuove ipotesi in cui è consentito il controllo da remoto delle violazioni per le quali, perciò, non è necessario procedere alla contestazione immediata. Infatti, all'elenco delle violazioni contenute nella lettera *g bis*) dell'art. 201 C.d.S. sono state aggiunte quelle relative alla mancanza di revisione (art. 80 C.d.S.), alla mancanza di copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.) ed al sovraccarico dei veicoli (art. 167 C.d.S.).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Per poter accertare da remoto le suddette violazioni, senza contestazione immediata, tuttavia, come accade per le altre violazioni indicate dalla norma richiamata, occorre che l'accertamento sia effettuato con apparecchiature approvate espressamente a tale scopo, ai sensi dell'art. 45 C.d.S.

Per quanto riguarda l'accertamento della mancanza di assicurazione, ai sensi dell'art. 193 C.d.S., resta ferma la possibilità di impiegare apparecchiature approvate per l'accertamento di violazioni diverse (dispositivi per il controllo della velocità, dell'accesso in ZTL, dell'attraversamento di intersezioni semaforizzate, ecc), nel rispetto della procedura di contestazione di cui all'art. 193, commi 4 ter, 4-quater e 4-quinquies.

Restano parimenti in vigore le disposizioni di cui all'art. 31 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che consentono di accertare tali violazioni anche con apparecchiature diverse da quelle sopraindicate, per la cui completa operatività, tuttavia, occorre attendere siano emanati i necessari decreti attuativi.

Sempre in ordine all'accertamento della copertura assicurativa, si coglie l'occasione per riferire che, con provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, l'IVASS - l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – ha modificato l'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, relativo alle modalità di trasmissione della documentazione assicurativa, per cui, nel caso di stipulazione, a distanza, di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avverrà su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso, anche tramite posta elettronica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

L'eventuale invio del certificato assicurativo solo tramite posta elettronica avrà come conseguenza che, in sede di controllo su strada, gli interessati non potranno più esibire il certificato in originale, in formato cartaceo, così come prescritto dall'art. 180, comma 1, lettera d), C.d.S.

A tal riguardo si fa riserva di fornire direttive dopo gli opportuni chiarimenti con l'IVASS.

3. Divieto di fumare in auto

L'articolo 24 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, ha modificato ed integrato l'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che dopo il comma 1-bis sia inserito un ulteriore comma, l'1-ter.

Tale comma prevede che il divieto di fumare, di cui al comma 1 del citato art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si estenda al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi, in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

Il divieto si applica solo agli autoveicoli, di cui all'art. 54 C.d.S., per cui sono escluse le altre categorie di veicoli, compresi ciclomotori e motoveicoli, anche se dotati di carrozzeria chiusa.

In caso di violazione, si applicano le sanzioni dell'art. 7 della legge 11 novembre 1975 n. 584 ⁽¹⁾, ossia la sanzione amministrativa

¹ Come modificato dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

pecuniaria da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata ⁽²⁾ nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a bambini di età fino a 12 anni.

Per quanto concerne le modalità di pagamento, la presentazione del rapporto e ogni altro adempimento, si applicano le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, come ridefinite dall'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, n. 2153 del 16 dicembre 2004 (All.1).

Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Scalia

B
FG/FG

² Da 55,00 a 550,00 euro. Le sanzioni in esame sono aggiornate all'incremento del 10% previsto dall'art. 1, comma 189, legge 30 dicembre 2004, n. 311.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI

Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Rep. n 2153 del 16 Dicembre 2004

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2004:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma i del decreto legislativo 28 agosto 1997, a 281;

VISTO l'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 1, a tutela della salute dei non fumatori, dispone il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute;

VISTO il citato art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 7 demanda ad un accordo da sancirsi in questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la individuazione delle procedure per l'accertamento delle infrazioni, della relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, dei soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dei soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni;

VISTO lo schema di accordo predisposto dal Ministero della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, ai sensi del citato art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003, nel testo trasmesso con nota del 15 novembre 2004;

CONSIDERATO che nell'incontro tecnico del 29 novembre 2004, tra Amministrazioni centrali interessate e Regioni e Province autonome sono state concordate alcune proposte di modifica al testo della proposta, in ordine ad alcune delle quali si sono riservate tuttavia una verifica;

CONSIDERATO che il Ministero della salute con nota del 13 dicembre 2004 ha trasmesso una nuova stesura del testo, nella quale sono state recepite le proposte delle Regioni e le osservazioni formulate, sulla scorta delle proposte regionali, dai Ministeri dell'interno e della giustizia;

VISTA la nota del 14 dicembre 2004, con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto ulteriori emendamenti ai punti 2.5, 3 e 4, di carattere meramente esplicativo, condivise dalle altre

Amministrazioni centrali, recepite in una nuova stesura dal Ministero della salute e trasmessa con nota del 15 dicembre 2004;

VISTA la nota del 15 dicembre 2004, con la quale detta stesura stata inoltrata alle Regioni e alle Province autonome;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel corso dell'odierna seduta, sul testo del presente accordo;

SANCISCE ACCORDO

tra i Ministri della salute, dell'interno e della giustizia e le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

1. PREMESSA

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale. La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche del nostro Paese e la nuova normativa - che estende l'ambito di applicazione del divieto di fumare anche ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione, in coerenza con i più aggiornati orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica contro il tabagismo, riferibili ad esempio alla Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco approvata dall'Organizzazione mondiale della sanità - OMS nel maggio 2003 - si inserisce in questa visione strategica che, per essere efficace ai fini della protezione della salute dei non fumatori, necessita di interventi che ne favoriscano la piena applicazione.

Obiettivi

Lo Stato e le Regioni e le Province autonome, pertanto, concordano che;

- a) è indispensabile perseguire l'obiettivo di rendere gli ambienti lavorativi più salubri e che - oltre all'acquisizione da parte dei lavoratori di una maggiore consapevolezza dei danni derivanti dall'esposizione al fumo passivo - è necessario garantire il rispetto delle norme di divieto, sanzionando le eventuali infrazioni;
- b) al fine di garantire un'uniforme ed efficace applicazione delle disposizioni in materia di divieto di fumo nei locali chiusi e di non vanificare il potere deterrente delle sanzioni, è necessario definire in modo condiviso le procedure di massima per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni stesse e le modalità di adempimento degli obblighi posti a carico del responsabile della struttura, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003.

2. Procedure concordate per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

2.1. Nei locali chiusi nei quali si applica il divieto di fumo, di cui all'art. 51 della legge n. 3 del 2003, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

2.2. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti servizi pubblici, ovvero i responsabili di strutture private, fanno predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali in cui vige il divieto, secondo le modalità previste dal DPCM 23 dicembre 2003, in attuazione dell'articolo 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori.

2.3. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche individuino, altresì, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto accertare e contestare le infrazioni. Ove non abbiano proceduto a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l'attività di vigilanza ed accertamento e contestazione.

2.4. Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica i soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto, ad accertare e contestare la violazione sono individuati in coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.

2.5. Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare - fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4 - i soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto svolgono le seguenti attività:

- a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attività di cui al punto 2.5 e 4 di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nei locali privati, i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati a norma dei punti 2.5 e 3.

5. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si raccomanda ai datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, di fornire anche una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.

6. Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e alle infrazioni al divieto di fumare - per tutte le tipologie di locali ed ambienti, ivi compresi tutti i mezzi di trasporto pubblici - sono quelle previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

7. L'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, ammette il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.

8. Trascorso il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, senza che sia avvenuto il pagamento, l'operatore che ha accertato la violazione — o il responsabile dell'organo dal quale questi dipende — presenta rapporto all'autorità

competente con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge n. 689 del 1981.

9. Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. L'autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

10. Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali, è effettuato:

- in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
- direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

11. Il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organo non statali è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali.

12. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, nel caso di infrazioni accertate nell'ambito di amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni, al Prefetto, quale organo competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori.

13. Il rapporto è presentato all'Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e all'Ufficio veterinario di confine, di porto e aeroporto, quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

14. Negli altri casi detto rapporto - con la prova delle relative contestazioni - è inviato al Presidente della Regione o ad altra Autorità competente individuata dalle disposizioni regionali.

15. Lo Stato e le Regioni provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, al monitoraggio degli interventi attuati ed acquisiscono i dati, in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumare e al numero delle infrazioni contestate, i dati regionali sono trasmessi al Ministero della salute, che ne cura la diffusione ai cittadini.

16. Il Ministero della salute e le Regioni curano, nelle forme ritenute più opportune e come tali concordate, un'adeguata informazione dei cittadini sulle procedure adottate.

17. In assenza di disposizioni normative emanate dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in merito alle procedure di propria competenza richiamate dal presente accordo, si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita le proprie competenze organizzative esclusive.

18. Il presente accordo si applica nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia